

REGOLAMENTO (CE) N. 1270/2001 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1324/96 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha fissato le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e di Madera in taluni prodotti agricoli.
- (2) Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso, in funzione del fabbisogno degli arcipelaghi. Occorre pertanto sostituire il testo dell'allegato del regolamento (CE) n. 1324/96 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CE) n. 1360/2000 ⁽⁶⁾, con il testo dell'allegato del presente regolamento.

- (3) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato del regolamento (CE) n. 1324/96 è sostituito con quello dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 171 del 10.7.1996, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 43.